

Appalto fra il Comune di Genova e -----

-----per l'affidamento della progettazione esecu-

tiva ed esecuzione dei lavori inerenti alle opere di completamento della stazione metropolita-

na di Corvetto.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno xx (xxxxxx) del mese di xxxxx, in una delle sale del Palaz-

zo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove

INNANZI A ME – xxxxxxxxxxxx, Vice/Segretario Generale del Comune di Genova

sono comparsi _____

PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, nella veste di stazione appaltante, con se-

de in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott.

_____ nato a _____ il xx xxxxxxxxxxx xxx e domiciliato presso la sede del

Comune, nella qualità di direttore della Direzione MOBILITA' e TRASPORTI del Comune

di Genova.

E PER L'ALTRA PARTE - il -----

-----.

Detti componenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione MOBILITA' e TRASPORTI n. 20xx-

xxx.x-x-xx adottata in data xx xxxxx 20xx l'Amministrazione Comunale ha stabilito di pro-

cedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile

2016 n. 50, di seguito Codice, al conferimento in appalto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe per un importo complessivo di Euro 38.389.396,58 (trentottomilionitrecentoottantanovemilatrecentonovantaseivigolacinquantotto) di cui Euro 623.068,77 (seicentoventitremilasessantottovirgolasettantasette) per la progettazione esecutiva ivi compreso quello relativo al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (importo soggetto a ribasso), ed Euro 37.766.327,81 (trentasettemiloinisettecentosessantaseimilatrecentoventisettevirgolaottantuno) per l'esecuzione dei lavori, comprensivo di Euro 1.121.896,64 (unmilionecentoventunomilaottocentonovantaseivigolassantaquattro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 155.140,92 (centocinquantacinquemilacentoquarantavirgolanovantadue) per oneri covid non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali redatti in data xx xxxxx 20xx Cronologico n. xx, in data xx xxxxxx 20xx Cronologico n. xxx e in data xx xxxxx 20xx Cronologico n. xxx;

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione MOBILITA' e TRASPORTI n. 20xx-xxx.x.x.-xx adottata in data xx xxxxx 20xx ed esecutiva il xx xxxxx 20xx, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese con Capogruppo xxxxxxxxxxxxxx, come sopra costituita e nell'anzidetta qualità, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di punti xx,xxx in virtù della percentuale di ribasso offerto, pari al xx,xx% (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sulla base della lista delle lavorazioni e forniture posta a base di gara;

- che con riferimento alla normativa antimafia il Comune di Genova ha accertato che tutte le imprese costituenti il raggruppamento sono iscritte presso la White List della competente Prefettura ed in particolare: -----

Le Parti si danno reciprocamente atto che la progettazione esecutiva dei suddetti è eseguita dai seguenti Professionisti, come espressamente indicato da

in sede di offerta:

L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori di cui trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, delle previsioni contenute nella documentazione progettazione e tecnica caricata sul portale e nell'offerta presentata dall'affidatario, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione di cui alle premesse, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si allega sotto la lettera "_____" affinché ne formi parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla suddetta documentazione anche se non materialmente allegata.

Per le particolari attività inerenti alle opere e impianti infungibili si rimanda all'elaborato del progetto definitivo "D_Te-R-13 - Relazione illustrativa degli elementi tecnici infungibili nelle specifiche condizioni operative.pdf" ed alla documentazione elaborata da HRI STS nell'ambito della trattativa privata attualmente in corso con la S.A.

La progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore dovrà risultare coordinata, già nel corso della redazione, con la progettazione esecutiva a cura dell'appaltatore delle opere infungibili; tale coordinamento verrà svolto dal verificatore, affiancato dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Dovranno essere previste specifiche riunioni operative per il coordinamento delle progettazioni esecutive; di queste riunioni dovrà essere redatto un verbale da parte del verificatore e sottoscritto dalla Direzione Lavori e dai Progettisti.

I lavori saranno diretti e coordinati dalla Direzione Lavori a cui compete anche il coordinamento tra le fasi operative dei lavori, interfacciandosi col Direttore di Cantiere che dovrà dare la massima disponibilità a perseguire tale scopo. Dovranno essere previste specifiche riunioni operative per il coordinamento nell'esecuzione dei lavori; di queste riunioni dovrà essere redatto un verbale da parte della Direzione Lavori e sottoscritto dal Direttore di Cantiere.

In caso di inadempimento a quanto sopra indicato e nel caso si produrrà un danno più o meno importante per l'amministrazione (es. ritardo nell'esecuzione, malfunzionamento della linea, etc.), saranno previste le dovute trattenute in sede di conto finale.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a euro xxxxxxxxxxx,xx (xx/xx) comprensivo di euro xxxxxxxxxxx,xx (xx/xx) quale importo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (escluso contributo CNPAIA 4% pari ad euro xxxxxxxxxxx,xx), euro xxxxxxxxxxx,xx (xx/xx) quale importo per il progetto di scavo archeologico (escluso contributo CNPAIA 4% pari ad euro xxxxxxxxxxx,xx) e di euro xxxxxxxx,xx quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di euro xxxxxxxx,xx per gli oneri Covid (computati a misura) non soggetti a ribasso.

L'importo offerto dei relativi lavori pari ad Euro xxxxxxxxxx,xx

(xx/xx) resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o

sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Le eventuali variazioni di prezzo sopravvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto sa-

ranno valutate dal Comune ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale con le modali-

tà ed entro i limiti previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel rispetto del

D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022 e s.m.i. e normativa sopravvenuta, ove applicabile

ratione temporis.

L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel

senso che tra le circostanze imprevedute che possono determinare la modifica dell'appalto so-

no incluse anche quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari

alla realizzazione dell'opera. Nei predetti casi la stazione appaltante o l'aggiudicatario posso-

no proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena

funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previ-

sioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in

aumento dei costi dei materiali, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice sul

divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto.

L'Appaltatore dichiara l'integrale accettazione dei documenti, dei modelli BIM e degli ela-

borati progettuali messi a disposizione, e di essere edotto per conoscenza diretta, acquisita

secondo l'ordinaria diligenza e tenuto conto della propria autonoma valutazione professiona-

le, della natura, della consistenza e delle caratteristiche geotecniche delle aree interessate

dall'appalto, nonché delle condizioni del sottosuolo e delle condizioni geologiche ed idriche

dei luoghi, e di averne tenuto debito conto nella determinazione del Corrispettivo. Pertanto,

si conviene espressamente che l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o riserve per

maggiori oneri o costi derivanti da cause geologiche, idriche, rinvenimenti e simili, conosciute o conoscibili, sulla base di quanto sopra specificato.

Il contratto è stipulato in parte “a corpo” ed in parte “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1, rispettivamente lettera d) e lettera e) del Codice.

Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3, la parte di corrispettivo a corpo resta fissa e invariabile, anche qualora l’importo dei lavori progettati dovesse aumentare rispetto alla stima condotta negli elaborati di gara ed è comprensivo di ogni obbligo, spesa ed onere occorrente, anche se non esplicitamente indicati, per eseguire l’appalto compiutamente e a perfetta regola d’arte, impiegando tecniche e criteri di efficienza e funzionalità più avanzati.

Non potrà pertanto essere invocata dall’Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori e si intende accettato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, stime e a tutto suo rischio, ed è pertanto espressamente convenuto come comprensivo di tutti gli obblighi e oneri posti a suo carico e comunque previsti nei documenti di Gara.

A titolo esemplificativo, il corrispettivo a corpo comprende e remunera:

- tutte le spese ed oneri cui l’Appaltatore andrà incontro per l’esecuzione delle prestazioni (ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: modifiche, integrazioni o adeguamenti progettuali che nascessero dai procedimenti amministrativi necessari o ritenuti comunque opportuni, aumento dei costi dei materiali e della mano d’opera non altrimenti disciplinati dalla normativa applicabile, maggiori oneri e costi derivanti da cause geologiche, idriche e simili, mezzi d’opera, oneri per l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nella normativa applicabile, quanto altro occorrente per fornire le prestazioni interamente e perfettamente compiute, nonché spese di trasferta e di soggiorno per partecipare ad incontri con il Committente e con altri soggetti terzi, i concessionari, i verificatori ex art. 26 D. Lgs. n. 50/2016 ed il rispetto dei requisiti e delle condizio-

nalità PNRR, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), delle prescrizioni in materia del principio del “DNSH” e dei principi trasversali di cui alla normativa vigente in materia di PNRR);

- ogni onere, anche se non espressamente qui stabilito, intendendosi inclusa ogni alea inerente all’esecuzione delle prestazioni che, pertanto, resta esclusivamente a carico dell’Appaltatore, salvo quanto diversamente stabilito dal Contratto e dalla normativa applicabile.

L’Appaltatore si obbliga ad apportare alla progettazione tutte le integrazioni e/o modifiche che secondo la valutazione del Committente non costituiscono varianti che fossero eventualmente richieste dallo stesso o che risultassero comunque necessarie per l’approvazione della Progettazione, senza pretendere adeguamenti al suddetto corrispettivo.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, sulla base dei prezzi invariabili per l’unità di misura riportati nell’Offerta, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.

A titolo esemplificativo, il corrispettivo a misura comprende:

- Oneri Covid eventualmente necessari ed obbligatori per l’esecuzione dell’appalto;
- Tutti i lavori necessari e connessi al Progetto di scavo archeologico così come richiesto dalla Soprintendenza e previsto nel Progetto Definitivo a base di gara.

Articolo 4. Prestazioni professionali.

1. La prestazione professionale oggetto dell’incarico s’intende comprensiva di tutte le attività occorrenti a rendere gli interventi conformi a tutte le leggi e regolamenti vigenti, anche qualora non espressamente richiamate nel corpo del presente atto.

2. L’attività di progettazione esecutiva di cui al presente incarico è svolta nell’osservanza della normativa vigente. Ai sensi del comma 4 dell’art. 216 del codice la redazione del progetto esecutivo con la relativa documentazione dovrà essere conforme alle disposizioni di cui agli articoli dal 33 al 43 (Sezione IV- Progetto Esecutivo) del DPR 207/2010.

3. Il progetto, redatto nella scala opportunamente concordata con la Direzione Mobilità del Comune di Genova, sarà presentato nella forma atta all'ottenimento di tutti i certificati, pareri e benessere necessari per l'apertura all'esercizio della stazione realizzata, ed elaborato secondo la metodologia BIM, rispettando quanto previsto dal Capitolato Informativo allegato al bando ed a quanto successivamente riportato nel pGI elaborato dal progettista esecutivo/appaltatore.

4. La progettazione esecutiva sarà sviluppata sulla base del Progetto Definitivo sul quale l'Appaltatore ha elaborato la propria offerta economica, e secondo le condizioni tutte espresse nel Capitolato Speciale d'Appalto.

5. L'appaltatore, nell'anzidetta qualità, si obbliga entro il termine essenziale di **XXXX risultante dall'offerta tecnica di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara**, decorrenti dall'ordine di servizio emesso dal Responsabile del procedimento immediatamente dopo la stipulazione del presente contratto, ovvero nelle more di quest'ultima ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, a presentare il progetto esecutivo, relativo ai lavori di cui si tratta, al Responsabile del procedimento stesso.

6. Dalla consegna del progetto esecutivo il responsabile del procedimento, nel termine di 20 (venti) giorni, provvederà all'esame dello stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune di Genova entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni. Da tale data decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune.

In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verrà applicata la penale giornaliera, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all'articolo 108 del Codice.

7. I progettisti dovranno realizzare il progetto esecutivo nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nonché dell'offerta economica presentata in sede di gara, nella quale si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Appaltatore dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Appaltatore stesso dal contratto e dal Capitolato Speciale.

8. È fatto obbligo al progettista esecutivo/appaltatore di coordinarsi con l'appaltatore delle opere infungibili già in fase di progettazione esecutiva, onde redigere un piano coordinato ed omogeneo di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori nell'ambito delle proprie competenze nella realizzazione dell'opera.

9. È fatto obbligo al progettista esecutivo/appaltatore di redigere il progetto tenendo debitamente conto degli input riportati all'art. 3.1 del CSA e delle risultanze che emergeranno nel corso dell'attività di coordinamento con i soggetti di cui all'art. 3.2 del CSA.

10. L'approvazione del progetto esecutivo non manleva l'Appaltatore dalla piena responsabilità di quanto progettato; in caso di errori e/o necessarie ulteriori integrazioni dovute ad oggettive mancanze e/o lacune che dovessero emergere dopo l'approvazione, è onere dell'Appaltatore provvedere a tutto quanto necessario per porvi rimedio, facendosi carico degli oneri di riprogettazione e dei maggiori tempi e di ogni conseguente danno in cui possa essere incorso il Committente, fatte salve le conseguenze previste *ex lege*.

11. Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, non per colpa dell'appaltatore, il Comune di Genova, recede dal contratto e, per analogia, verranno applicati i criteri di cui all'art. 5 comma 12 del regolamento ministeriale n. 49/2018.

Si prevedono, per ciascuna delle categorie di opere più sotto richiamate, le singole prestazioni professionali di seguito elencate in conformità alle definizioni indicate dal D.M. Ministero della Giustizia 17\06\2016 in merito alla determinazione dei corrispettivi relativi ai servizi di architettura e ingegneria.

ID. Opere: Edilizia – E.04; Edilizia – E.22; Strutture – S.05; Impianti – IA.01, IA.04;

Singole prestazioni previste:

(A) PROGETTO ESECUTIVO

QbIII.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

QbIII.02 – Particolari costruttivi e decorativi

QbIII.03 – Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

QbIII.06 – Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche

10. L'appaltatore dovrà rilasciare apposite dichiarazioni relative al rispetto delle prescrizioni normative vigenti applicabili ai progetti. L'accettazione delle anzidette dichiarazioni da parte del committente non manleva l'appaltatore dai suoi obblighi.

11. I computi metrici estimativi dovranno essere ripercorribili negli elaborati emessi e dovranno essere redatti in riferimento alla WBS proposta dall'Appaltatore e collegata agli elementi dei modelli informativi; inoltre per ciascuna componente del modello dovrà essere indicato il relativo importo, prendendo a base il vigente prezzario della Regione Liguria. qualora il progettista prevedesse lavorazioni o apparecchiature non contemplate nei prezzari di riferimento di cui sopra, dovrà provvedere alla formulazione dei relativi prezzi aggiuntivi, previa redazione di specifiche analisi. Prima della redazione degli anzidetti computi, il Professionista ne concorderà comunque la composizione con il Responsabile del Procedimento, per adeguarla alla tipologia dell'appalto e ai criteri di affidamento previsti dal codice. Sia nel corso dell'esecuzione del presente appalto che in corso di realizzazione dell'opera, il Profes-

sionista fornirà al Responsabile del Procedimento tutta la consulenza necessaria in merito alla puntuale interpretazione di quanto progettato e alla modalità di realizzazione dei lavori intendendosi detta consulenza già compensata con l'onorario.

7. L'Appaltatore si obbliga altresì e per quanto di pertinenza ed a propria cura e spesa:

- a coordinarsi e ad interfacciarsi con gli altri soggetti incaricati dal Committente dell'esecuzione di attività correlate agli interventi quali, a titolo esemplificativo, il Project Management Office, il Verificatore, il progettista ed appaltatore delle opere c.d. infungibili, gli uffici amministrativi competenti, nonché gli altri enti, organi e figure interessati dagli interventi in questione – compresi la Soprintendenza, la società AMT ed i soggetti indicati all'art. 3.2 del CSA allegato alla documentazione di gara -, ponendo in essere tutto quanto necessario o semplicemente opportuno per il buon esito dei procedimenti autorizzativi ed amministrativi in generale;

- a comunicare tempestivamente al Committente ogni eventuale variazione della propria composizione societaria.

L'Appaltatore assume, ai sensi di legge, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative inerenti e conseguenti all'esecuzione dell'Appalto, obbligandosi a manlevare ed a tenere indenne il Committente da qualsiasi diritto, azione o pretesa di terzi e delle competenti autorità amministrative e giurisdizionali, ferma restando l'escussione delle polizze previste dalla normativa applicabile e dal Contratto.

Articolo 5. Prescrizioni relative alla progettazione esecutiva ed alla documentazione

“AS BUILT” finale.

L'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante i modelli informativi previsti e richiesti nel documento Capitolato Informativo, secondo le specifiche riportate nello stesso documento.

Gli elaborati grafici saranno redatti in formato UNI se non diversamente convenuto.

Di detti elaborati saranno prodotti:

a) due copie su carta, firmate e piegate in formato UNI A4;

b) una copia su CD (file in formato DWG per Autocad LT 2000 o DXF e in formato PDF);

Degli elaborati (testi in Word - grafici e tabelle in Excel) saranno prodotti:

a) due copie rilegate e firmate in originale, in formato UNI A4;

b) una copia su supporto informatico.

Il computo metrico estimativo ed i documenti connessi dovranno essere sviluppati e prodotti attraverso strumenti/programmi informatici che possano garantire l'interoperabilità dei dati.

2. Della documentazione fotografica, oltre alle fotografie, dovrà essere fornita copia su supporto informatico.

3. Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del presente appalto dovrà rispettare le specifiche di cui all'art. 6.1, lettera a) del CSA, in accordo con le disposizioni richieste per i progetti PNRR.

Anche gli elaborati di cui al precedente capoverso s'intendono compensati con la voce "onorario".

Articolo 6. Lavori aggiuntivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, debitamente qualificato, lavori aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

Articolo 7. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, entro il termine di **giorni 15** (quindici) dall'approvazione del progetto esecutivo.

La consegna lavori, anche parziale, potrà avvenire dunque solamente a valle della consegna della progettazione, anche parziale, salvo opere di apprestamento cantiere.

Il Committente, per il tramite dei suoi ausiliari, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere a consegne parziali dei lavori, senza che l'affidatario possa nulla eccepire in merito. L'Appaltatore si obbliga pertanto allo svolgimento di attività "in parallelo", senza che ciò dia luogo a maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, risultante dall'offerta tecnica del concorrente di cui all'art. 6 del Disciplinare di Gara, è fissato in **XXXX giorni** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del primo verbale di consegna, anche parziale, dei lavori stessi e comunque in coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura PNRR di riferimento relativa all'appalto in oggetto, nel rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura, incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento. In caso di consegne anticipate e parziali le parti definiranno un programma operativo delle opere oggetto di progressiva consegna, allo scopo, condiviso tra le parti di rispettare il termine finale di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga a cooperare attivamente con il Committente in sede di *monitoraggio in itinere* del corretto avanzamento delle attività, ai fini della precoce individuazione di scostamenti e della messa in campo di eventuali azioni correttive, senza il riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'Appaltatore.

Ad ogni modo, resta obbligo dell'Appaltatore il rispetto della scadenza per l'ultimazione dell'intervento, fissata al 30/06/2026, pena la revoca del finanziamento a valere sul PNRR.

Articolo 8. Penale per i ritardi della progettazione esecutiva.

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 7, punto 1 del Capitolato Speciale ed art. 4, punto 5 del presente schema di contratto, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Fatto salvo quanto altrove previsto nel presente Contratto, non costituiscono motivo di proroga dei termini contrattuali:

- la necessità di rilievi, indagini, (incluse le indagini geotecniche) sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, dovendosi ritenere già inclusi nell'oggetto e nel corrispettivo del Contratto; si intende che ove le predette attività siano ordinate dal Committente o da terzi in relazione ad una non corretta precedente attività dell'Appaltatore esse non daranno in ogni caso luogo ad automatica proroga dei termini contrattuali;

- l'esecuzione di attività in recepimento delle osservazioni/ricieste del PMO ovvero del Committente o di strutture da esso identificate;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per dare la progettazione eseguita a regola d'arte.

Articolo 8 bis. Penale per i ritardi nella esecuzione delle opere.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale corrispondente a Euro xxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori o nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

La misura complessiva della penale non può superare il 20% (venti per cento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Fatto salvo quanto altrove previsto nel presente Contratto, non costituiscono motivo di proroga dei termini di ultimazione dei lavori:

- la necessità di rilievi, indagini, (incluse le indagini geotecniche) sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, dovendosi ritenere già inclusi nell'oggetto e nel corrispettivo del Contratto; si intende che ove le predette attività siano ordinate dal Committente o da terzi in relazione ad una non corretta precedente attività dell'Appaltatore esse non daranno in ogni caso luogo ad automatica proroga del termine di ultimazione del servizio;

- l'esecuzione di attività in recepimento delle osservazioni/richieste dalla Direzione dei Lavori ovvero della Civica Amministrazione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per dare i lavori eseguiti a regola d'arte.

Articolo 8 ter. Penali risarcitorie.

Nel caso di mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara si applicheranno le seguenti penali relativamente a quanto riportato al paragrafo 5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Criterio B2.1 – Minimizzazione degli impatti del cantiere mancata o difforme attuazione delle soluzioni organizzative e di gestione del cantiere atte a minimizzare l'impatto sulla viabilità circostante - euro\giorno 100,00;

Criterio B2.2 – Misure di sicurezza e mitigazione dell'impatto ambientale mancata o difforme attuazione delle soluzioni organizzative atte alla riduzione e minimizzazione delle interferenze (emissione polveri, rumori, emissioni inquinanti) - euro\giorno 100;

	<i> Criterio C1 – Ottimizzazione fasistica e proposta accelerazioni mancata o difforme attuazio-</i>	
	<i> ne di quanto proposto relativamente all’ottimizzazione del crono programma – euro/giorno</i>	
	<i> 100;</i>	
	<i> Criterio C3 – Misure di recupero in caso di ritardo nelle lavorazioni mancata o difforme at-</i>	
	<i> tuazione di quanto offerto relativamente alla gestione di eventi imprevisti - euro\giorno 100;</i>	
	<i> Si applicheranno inoltre le seguenti penali:</i>	
	<i> 1) ritardo rispetto ai tempi stabiliti per l’esecuzione di interventi aventi carattere d’urgenza ai</i>	
	<i> sensi della normativa vigente euro 250,00 per ora di ritardo;</i>	
	<i> 2) mancata assunzione di personale femminile e giovanile (età inferiore ai 36 anni) parame-</i>	
	<i> trata sul numero complessivo di componenti impiegati per il presente appalto: Euro/giorno</i>	
	<i> 100,00 per ogni soggetto non impiegato.</i>	
	<i> 3) mancata ottemperanza rispetto alle qualifiche offerte in merito alla composizione del</i>	
	<i> gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza e le mae-</i>	
	<i> stranze e figure professionali per l’esecuzione dei lavori: Euro/giorno 100,00 per ogni livello</i>	
	<i> di qualifica;</i>	
	<i> 4) mancata ottemperanza rispetto agli obblighi in materia di comunicazione di progetto: euro</i>	
	<i> 1.000,00 per violazione.</i>	
	<i> Ciascuna penale potrà essere trattenuta dal Committente sul primo S.A.L. utile.</i>	
	Articolo 9. Sospensioni o riprese dei lavori.	
	<i> 1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei</i>	
	<i> casi e nei modi stabiliti dall’art. 107 del Codice e con le modalità di cui all’art 10 del Decreto</i>	
	<i> 07.03.2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto).</i>	
	<i> 2. Clausola penale: nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause di-</i>	
	<i> verse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice, il risarcimento dovuto</i>	
	17	

all'esecutore sarà quantificato sulla base dei criteri di cui all'art 10 comma 2 lettere a) b) c) e d) del Decreto.

Articolo 10. Direzione di cantiere.

1. La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta dal Sig. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxxxx (xx), il giorno _____, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione lavori le eventuali modifiche del nominativo di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori relativi al presente appalto. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dal precedente art.3.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore, su sua richiesta da effettuarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto ovvero dall'emissione di un Ordine di Servizio ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, pari a Euro xxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx). Ad avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte del Committente, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore del saldo pari all'80% (ottanta per cento) del valore del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, pari a Euro xxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx).

L'Appaltatore potrà richiedere, entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto relativo alla quota lavori, pari a Euro xxxxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx). In caso di consegna di stralci di prestazioni, l'anticipazione verrà corrisposta nella predetta percentuale in rapporto al valore delle prestazioni a stralcio oggetto della consegna.

Le predette anticipazioni saranno erogate subordinatamente alla costituzione di garanzie fidejussorie pari ciascuna all'importo dell'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma.

3. Successivamente all'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in ragione dello stato avanzamento lavori, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge una percentuale pari al 5% (cinque per cento) del valore dei lavori, con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del Decreto 07.03.2018 n° 49 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5 bis del Codice.

3. Il saldo dell'opera pari al 5% sarà corrisposto a seguito del collaudo da parte degli organi competenti.

La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Direttore Tecnico di cantiere Signor xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sopra generalizzato.

Per la quota parte di lavori a corpo, la contabilità verrà effettuata secondo il D.M. n. 49/2018, art. 14 comma 1 lett. b), sulla base delle quote di avanzamento sulle categorie omogenee previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, con i relativi importi netti derivanti dall'offerta presentata in sede di gara.

I lavori a misura saranno contabilizzati sulla scorta delle quantità effettivamente eseguite, rilevate in contraddittorio tra le Parti, e pagati ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore nelle liste di lavorazione.

Ciascuno stato di avanzamento dovrà essere predisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data del raggiungimento del limite del 5% del monte lavori.

Il Direttore dei Lavori trasmetterà al Responsabile del Procedimento (RUP) detto stato di avanzamento lavori sia in formato cartaceo in numero di un originale e 2 (due) copie sia su supporto informatico con estensione dei file pdf, unitamente alla richiesta di progressiva riduzione della garanzia fideiussoria dell'anticipazione; il RUP, verificata la regolarità amministrativa della documentazione stessa, comunicherà all'Appaltatore, anche via mail, regolare nulla osta alla emissione della fattura.

È fatta salva la possibilità di formulare le osservazioni ritenute più opportune anche in tempi successivi e quindi di apportare direttamente alle risultanze degli stati di avanzamento le rettifiche d'ufficio ritenute necessarie, ovvero di richiedere alla Direzione Lavori le modifiche conseguenti: in tal caso si dovrà procedere ad una nuova trasmissione del SAL.

L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate e collegato al portale di acquisizione fatture (P.A.F.)

del Comune di Genova; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: la dicitura “PNRR MISURA M2C2-I4.2 – Metropolitana di Genova: Opere di completamento della stazione di Corvetto”, il numero d’ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. (C.U.P. se previsto) e il codice IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest’ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l’eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul sopra detto portale; i termini di pagamento saranno quindi decorrenti dalla data in cui il RUP accetta le fatture e non potranno essere in alcun modo sospesi, fatto salvo il caso in cui le stesse fatture siano state sospese per giustificate ragioni.

Ciascun pagamento sia nei confronti dell’appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). documentazione che deve essere parte integrante di quella contabile trasmessa al RUP.

In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del Codice.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.

Al termine dei lavori, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla redazione del Certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori compila lo stato finale dei lavori con le modalità di cui all'art. 12 del Decreto 49/2018.

Il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo è rilasciato dal R.U.P. all'esito positivo del collaudo ai sensi dell'art. 113 bis comma 3 del Codice.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato:

- alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice;

- alla stipula di una polizza indennitaria decennale pari al 30% del valore dell'opera realizzata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ai sensi dell'art. 103 comma 8 del Codice.

Nel caso di pagamenti d'importo superiore a cinquemila euro, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento è e il C.I.G. attribuito alla gara è **9544011F04**

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso i seguenti conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- xxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B.I.C. xxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B.I.C. xxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B.I.C. xxxxxxxxxxxxxxx.

Le persone titolari o delegate a operare sui suddetti conto bancario sono i Signori:

- xxxxxxxx xxxxxxxx nato a xxxxx il xx xxxxxx xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxx nato a xxxxx il xx xxxxxx xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxx nato a xxxxx il xx xxxxxx xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx;

- xxxxxxxx xxxxxxxx nato a xxxxx il xx xxxxxx xxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxx;

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

L'Impresa medesima si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'articolo 106 comma 13 del Codice regola la cessione di crediti già maturati. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 13. Collaudo, gratuita manutenzione.

Le Parti stabiliscono che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori nei modi e nei termini di cui all'art. 102 del Codice, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di collaudo.

È onere dell'appaltatore, anche nei termini e nelle condizioni operative dell'attività congiunta e coordinata in essere con HRI STS, prevista dal presente contratto e dal capitolato speciale di appalto, provvedere a tutto quanto necessario per l'ottenimento di tutti i certificati, pari e benessere per la riapertura all'esercizio delle opere realizzate (nulla osta dei VV.FF., nulla osta Ministeriali, ecc.).

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del presente contratto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto e recesso della stazione appaltante.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 108 del Codice. Costituiscono comunque causa di risoluzione:

1. grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
2. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
3. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
4. sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
5. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

6. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;

7. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

8. impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;

9. inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;

10. esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;

11. inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo inoltrato alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;

12. inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati:

A. trasporto di materiale a discarica,

B. trasporto e/o smaltimento rifiuti,

C. fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume,

D. acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra,

E. fornitura di ferro lavorato,

F. noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art.105 del codice),

G. servizio di autotrasporto,

H. guardianaggio di cantiere,

I. alloggio e vitto delle maestranze.

Si precisa che il servizio di custodia dei cantieri può essere svolto esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza).

2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla base del comma 2 del predetto articolo.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 205 del Codice in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 205 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Ai fini della rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, sarà costituito il collegio consultivo tecnico con le modalità e le funzioni di cui agli art. 6 e ss. D.L. n. 76/2020, conv. con modifiche in L. n. 120/2020.

Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui l'art. 205 del codice, e comunque tutte le controversie non altrimenti risolte ai sensi di quanto precede, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 16. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova in data 22 ottobre 2018.

1. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

2. L'appaltatore s'impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

3. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L'appaltatore, come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, tenuto conto della tipologia di affidamento che comprende la progettazione esecutiva, depositerà presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposti dall' RTP composto da Tecnosistem S.p.a. (capogruppo) – SIDERCAD S.P.A., Ing. Paolo Costa, Geol. Luciano Minetti, del quale l'Appaltatore si assume ogni onere e obbligo. Quest'ultimo ha facoltà altresì di redigere eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) quando depositato, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati.

Articolo 18. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Le attività che il Raggruppamento come sopra costituito, ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto degli artt. 31 e 105 del Codice, come modificato dal D.L. n. 77/2021 (conv. in L.n. 108/2021), le seguenti:

- facenti parte della Categoria prevalente xxx:

Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore come sopra costituito e nell'anzidetta qualità, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'appaltatore s'impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata uguale all'importo del contratto, pari ad Euro xxxxxxxxxxxx,xx (xx/xx) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Detta polizza è emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), ed articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

Il progettista incaricato della redazione del progetto esecutivo ha presentato l'impegno da parte di un fideiussore al rilascio della garanzia in conformità a quanto previsto all'art. 24, comma 4, D.lgs. 15/4/2016, n. 50.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la stipula di una garanzia fidejussoria pari al Valore ornamentale delle alberature abbattute per complessivi euro 217.118,44 (duecentodiciassettemilacentodiciotto/44) - così come rilevato nel documento

D_SE_R_04_r01_ValutazioneEconomicaAlberature_A0 del progetto definitivo - per tutto il

periodo di garanzia delle alberature (pari a 2 anni), da svincolarsi ad avvenuta scadenza di tale periodo.

Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti presa diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente non in contrasto con i contenuti del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati progettuali caricati sul portale in fase di gara;

- l'offerta presentata dall'appaltatore;

- il Capitolato informativo BIM pubblicato in fase di gara, il documento relativo al pGI – Piano per la Gestione Informativa redatto dall'Appaltatore sulla base dell'oGI - Offerta per la Gestione Informativa presentato in fase di gara.

Articolo 22. Obblighi dell'Appaltatore ai sensi del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77

(conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108).

L'Appaltatore, ove tenuto, si obbliga a consegnare al Committente, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a consegnare al Committente, nel medesimo termine di cui sopra, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di mancata presentazione entro i termini indicati della documentazione di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo nella presentazione pari ad € 1.000,00 (euro mille/00).

L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.lgs. n. 81/2015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di inadempimento al predetto obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno di inadempimento e per ogni persona non assunta pari ad € 5000 (euro cinquemila).

In caso di inottemperanza a ciascuno degli obblighi di cui al successivo art. 23 sarà applicata una penale per ogni violazione e per ogni giorno di inadempimento pari ad € 1.000,00 (euro mille/00).

L'importo delle penali previste a qualsivoglia titolo dal presente Contratto non può complessivamente superare il 20 per cento del corrispettivo contrattuale netto.

Articolo 23. Ulteriori specifici obblighi per gli appalti “PNRR”.

L’Appaltatore si obbliga:

1. al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività progettuali nel rispetto del termine finale per l’esecuzione dell’appalto, comprensivo delle tempistiche necessarie per il collaudo e la messa in esercizio della linea (entro e non oltre il 30/06/2026) e, ove ritenuto applicabile, delle tempistiche che saranno definite dal cronoprogramma procedurale di misura;

2. a fornire le necessarie dichiarazioni funzionali al monitoraggio *in itinere* del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, avuto riguardo altresì al rispetto delle condizionalità previste nell’Allegato al CID e negli Operational Arrangements relativamente alle Milestone e ai Target della misura;

3. a farsi carico del contributo programmato all’indicatore comune ed ai tagging ambientali e digitale;

4. al rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento;

5. nel rispetto dei principi trasversali, all’osservanza dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all’Intervento/Misura di riferimento.

6. a quanto ulteriormente previsto dall’art 6.1 del CSA allegato al bando di gara.

L’Appaltatore si obbliga all’osservanza degli obblighi posti a suo carico di cui alle Linee Guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR.

Fatta salva l'applicazione delle penali disciplinata in altri articoli del Contratto, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo saranno applicate le penali di cui al precedente articolo 22.

Articolo 24. Elezione del domicilio.

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore come sopra costituito, elegge domicilio in Genova presso gli uffici della Civica Amministrazione, Via Garibaldi, 9.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara sono a carico dell'appaltatore che, come sopra costituito, vi si obbliga.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Trattamento dati personali e obblighi di riservatezza.

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

2. L'appaltatore si impegna a sottoscrivere l'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Generale UE 2016/679, come previsto dal regolamento comunale in materia di protezione di dati personali e privacy approvato con D.C.C. n.78 del 21 settembre 2021.

3. L'Appaltatore si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o da altri soggetti o di cui venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione del Contratto. Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del Committente e dei suoi danti causa nonché le relative procedure di accesso. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni di cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza non divengano di dominio pubblico. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del presente Contratto da parte del Committente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. L'Appaltatore si obbliga fin d'ora ad aderire alle prescrizioni del Committente in materia di comunicazione con i terzi (quali, a titolo esemplificativo, i mass-media, i social-media e la stampa) e di accesso alle aree oggetto degli interventi, che saranno definite dal Committente in relazione al presente Contratto.

Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e, le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero venticinque pagine sino a qui da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto,

mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono digitalmente.

Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova _____

Per l'Impresa _____

Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)